

# **Comune di Sernaglia della Battaglia**

# Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il Fondo per lo sviluppo delle risorse umane per l'anno 2024 ha seguito il seguente iter:

- Delibera n. 20 del 15.02.2024 di indirizzo della Giunta Comunale alla delegazione di parte pubblica e per la costituzione del Fondo 2024
- Determinazioni n. 24 del 29.01.2024 e n. 83 del 01.03.2024 di costituzione del Fondo 2024;

## Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 79 del CCNL del 16.11.2022, per l'anno 2024 risulta, come schema del Fondo così riepilogato:

Allegato A) determinazione n. 24 del 29.01.2024

<b>Comune di SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA</b>	
	<b>2024</b>
<b>RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ</b>	
<b>Risorse storiche ART. 79, comma 1, lett. A)</b>	
Totale Risorse storiche - Unico importo consolidato art. 67 c. 1 CCNL 22.05.2018 (A)	<b>75.765,68</b>
<b>Incrementi stabili soggetti al limite</b>	
Art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 2018 - RIA e assegni ad personam	2.122,09
Art. 67 c. 2 lett. e) CCNL 2018 - Nuove assunzioni art. 33, c.2 DL 34/19	
<b>Totale incrementi stabili (a)</b>	<b>2.122,09</b>
<b>Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite</b>	
Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 - Rivalutazione delle PEO	1.402,05
Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2018 – Incremento € 83,20 per dipendente, per unità in servizio al 31.12.2015	1.996,80
<b>Totale incrementi stabili non soggetti al limite (b)</b>	<b>3.398,85</b>
<b>DECURTAZIONI – a detrarre</b>	
Decurtazione ATA. Risorse o riduzioni derivanti dal salario accessorio per personale trasferito a seguito del decentramento e delega di funzioni (personale Ata)	3.119,40

<b>Totale decurtazioni parte stabile (c)</b>	<b>3.119,40</b>
<b>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità SOGGETTE al limite (A+a-c)</b>	74.768,37
<b>TOTALE ART. 79 , COMMA 1, LETTERA A) RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ (A+a+b-c)</b>	<b>78.167,22</b>
<b>Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite</b>	
Art. 79, comma 1, lett B) aumento di € 84,50 personale in servizio 31/12/2018 - ANNO 2023	1.774,50
Art. 79, comma 1, lett C) aumento stabile in caso di incremento stabile di personale	0,00
Art. 79, comma 1, lett D) PEO a regime	1.169,19
Art. 79, comma 1-BIS risorse differenziali stipendiali tra B3 e B1 dal 01/04/2023	4.499,60
<b>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità NON SOGGETTE al limite</b>	<b>7.443,29</b>
<b>I - TOTALE RISORSE STABILI FONDO (Sia soggette al limite che non soggette al limite)</b>	<b>85.610,51</b>
<b>Decurtazione operate nel 2014 (cessazione e rispetto limite-periodo 2011/2014)</b>	<b>-2.568,11</b>
<b>I - TOTALE RISORSE STABILI FONDO DOPO LA DECURTAZIONE (Sia soggette al limite che non soggette al limite)</b>	<b>83.042,40</b>

Al fine del rispetto del limite al trattamento accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 devono essere computate solamente le seguenti risorse della parte stabile:

- euro 75.765,68, unico importo consolidato anno 2017;
- euro 2.122,09 Recupero RIA e assegni ad persona.

Le altre risorse economiche, esplicitamente quantificate in sede di CCNL 22.11.2022, derogano al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017.

## **Sezione II - Risorse variabili**

Quali voci variabili di cui all'art. 79, CCNL 16.11.2022 sono state stanziare:

Allegato A) determinazione n. 83 del 01.03.2024

<b>RISORSE VARIABILI</b>	
<b>Risorse storiche ART. 79, comma 1, lett. A)</b>	
Risorse variabili SOTTOPOSTE al limite	
Art. 67 c. 3 lett. d) CCNL 2018 – Frazione di RIA cessati 2024	948,44
<b>Totale risorse variabili SOTTOPOSTE al limite d)</b>	<b>948,44</b>
Risorse variabili NON sottoposte al limite	
Art. 79, comma 2, lett a) CCNL 2022, di cui art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE- ISTAT - ANPR ECC.	
Art. 79, comma 3, aumento risorse misura massima 0,22% monte salari 2018 per anno 2024	1.170,22

( dipendenti e E.Q.)	
<b>Totale Voci Variabili NON sottoposte al limite (e)</b>	<b>1.170,22</b>
<b>TOTALE ART. 79, comma 2 lettera A) (d+e)</b>	<b>2.118,66</b>
Risorse variabili SOTTOPOSTE al limite	
Art. 79, comma 2, lett b) aumento massimo 1,2% monte salari 1997	
Art. 79, comma 2, lett d) somme residue straordinario anno precedente	
Totale risorse variabili SOTTOPOSTE al limite	
II - TOTALE RISORSE VARIABILI DEL FONDO (Sia soggette al limite che non soggette al limite)	<b>2.118,66</b>
<b>III - TOTALE RISORSE FONDO PRIMA DELLE DECURTAZIONI (I+II)</b>	<b>87.729,17</b>

<b>DECURTAZIONI</b>	
<b>Decurtazioni ai sensi dell'art. 9 c. 2 bis secondo periodo L. 122/2010</b>	
Decurtazioni operate nel 2014 (cessazione e rispetto limite - periodo 2011/2014) - (f)	<b>2.568,11</b>
<b>Decurtazioni totali operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015</b>	
Decurtazioni operate nel 2016 - (g)	
<b>Decurtazioni per rispetto limite</b>	
Decurtazione dovuta per rispetto limite 2016 (h)	<b>3.020,00</b>
<b>IV – TOTALE RISORSE FONDO SOGGETTO AL LIMITE DOPO LE DECURTAZIONI (A+a-c+d-f-g-h)</b>	<b>70.128,70</b>
<b>V – TOTALE FONDO DECURTATO INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE (IV+e+b)</b>	<b>82.141,06</b>

**Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo**

<b>DECURTAZIONI SULLE RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' (a detrarre)</b>	
Decurtazione ATA	3.119,40
Decurtazione parte stabile operate nel periodo 2011/2014 ai sensi dell'art. 9 C. 2 bis L.122/2010 secondo periodo	<b>2.568,11</b>
Decurtazioni PARTE STABILE operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	0,00
Decurtazione parte stabile per rispetto limite 2016	
<b>TOTALE DECURTAZIONI AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'</b>	<b>5.687,51</b>

<b>DECURTAZIONI RISORSE VARIABILI</b>	
<b>Risorse variabili sottoposte al limite</b>	
Altre decurtazioni	
Decurtazione parte variabile operate nel periodo 2011/2014 ai sensi dell'art. 9 C. 2 bis L.122/2010 secondo periodo	<b>0,00</b>
Decurtazioni PARTE variabile operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	<b>0,00</b>
Decurtazione parte variabile per rispetto limite 2016	<b>3.020,00</b>
<b>TOTALE DECURTAZIONI PARTE VARIABILE</b>	<b>3.020,00</b>

<b>TOTALE DECURTAZIONI</b>	<b>8.707,51</b>
----------------------------	-----------------

*Si evidenzia che il secondo periodo dell'art. 9 c. 2 bis del DL 78/2010 convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, inserito dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) all'art. 1, comma 456, stabilisce " che: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»*

*Pertanto, a partire dall'anno 2015 le risorse decentrate dovranno essere ridotte dell'importo decurtato per il triennio 2011/2014, mediante la conferma della quota di decurtazione operata nell'anno 2014 per cessazioni e rispetto del 2010 (Circolare RGS n. 20 del 8.5.20105).*

Nel periodo 2011-2014 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto deve essere applicata una riduzione del fondo del 2021 pari a € 2.568,11.

*Si evidenzia che l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016 (nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza), l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015. Lo stesso comma disponeva la riduzione in misura proporzionale dello stesso in conseguenza della cessazione dal servizio di una o più unità di personale dipendente (tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente).*

*Si evidenzia inoltre che l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 ha stabilito che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."*

In seguito all'introduzione delle disposizioni dell'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita"), il tetto al salario accessorio, così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, può essere modificato. La modalità di applicazione definita nel DPCM del 17.3.2020, pubblicato in GU in data 27.4.2020, concordata in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, prevede che il limite del salario accessorio, a partire dal 20 aprile 2020, debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio procapite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2024, rispetto ai presenti al 31.12.2018, al fine di garantire l'invarianza della quota media procapite rispetto al 2018. Ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018. Tale incremento va calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021.

Il numero di dipendenti in servizio nel 2024, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.01.2021, non risulta, per il momento, superiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018, pertanto, in attuazione dell'art. 33, c. 2 del D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23, c2, del D.Lgs 75/2017 non è stato adeguato in aumento. Ci si riserva di rideterminare il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31.12.2024 e in caso risultasse un numero superiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018, si provvederà ad aumentare il fondo 2024 in aumento.

*Nell'anno 2016 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto non deve essere applicata una riduzione del fondo pari a 0,00*

Pertanto si attesta che il fondo 2024 risulta non superiore al fondo anno 2016 (Tali valori non includono avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all' art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett.b, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente).

## **Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione**

TOTALE Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (A)	<b>88.729,91</b>
TOTALE decurtazioni aventi carattere di certezza e stabilità (B)	<b>5.687,51</b>
<b>TOTALE Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità DOPO LE DECURTAZIONI (A-B)</b>	<b>83.042,40</b>
TOTALE Risorse variabili (C)	<b>2.118,66</b>
DECURTAZIONI sulle voci variabili (D)	
<b>Totale risorse variabili dopo le decurtazioni (C-D)</b>	<b>2.118,66</b>
<b>TOTALE FONDO (A-B)+ (C-D)</b>	<b>85.161,06</b>
<b>DECURTANZIONE PER RISPETTO LIMITE 2016</b>	<b>3.020,00</b>
<b>TOTALE FONDO 2024</b>	<b>82.141,06</b>

#### *Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo*

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

### **Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa (importi soggetti ad eventuale variazione a consuntivo)**

#### **Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

Per l'anno 2024 con la determina di costituzione del Fondo n. 83 del 01.03.2024 il Responsabile sottoscrittore ha reso indisponibile alla contrattazione alcuni compensi gravanti sul fondo (es. indennità di comparto, *progressioni economiche*) poiché già determinate contrattualmente.

Si precisa che ai sensi dell'Art. 33 del CCNL 22.1.2004 l'indennità di comparto prevede una parte di risorse a carico del bilancio e una parte a carico delle risorse decentrate. L'importo ammonta ad un totale di € 11.348,77 stimata.

Per quanto riguarda le PEO in godimento, vengono inseriti a carico del fondo, gli importi rivalutati (aggiornati con l'aumento del costo di dette progressioni dovuto agli incrementi stipendiali - Dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 22.1.2004) e quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 21.5.2018 NON soggetta al limite (come indicato dalla Dichiarazione congiunta n. 5 e confermato dalla Delibera Sezione

Vanno, quindi, sottratte alla contrattazione le risorse non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo poiché regolate nelle annualità precedenti.

<b>UTILIZZO RISORSE NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE</b>	2024
	Differenziali attribuiti dal 1/1/2023
Progressioni economiche STORICHE	23.429,82
Indennità di comparto art. 33 CCNL 22.01.04, quota a carico fondo	11.348,77
ALTRI UTILIZZI	
<b>TOTALE RISORSE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO</b>	<b>36.928,59</b>

## **Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo**

<b>DESTINAZIONI REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO</b>	2024
	Progressioni economiche specificatamente contratte nel CCDI dell'anno
Indennità condizioni di lavoro Art. 70 bis CCNL 2018 (Maneggio valori, attività disagiate e esposte a rischi)	2.350,00
Indennità specifiche Responsabilità art. 70 quinquies c. 1 CCNL 2018 (ex art. 17 lett. f)	2.670,00
Premi collegati alla performance organizzativa – art. 68 c. 2 lett. a) CCNL 2018	17.596,23
Premi collegati alla performance individuale - art. 68 c. 2 lett. b) CCNL 2018	17.596,24
Indennità di <b>servizio esterno</b> – art. 56 quinquies CCNL 2018 (Vigilanza)	500,00
<b>TOTALE RISORSE REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO</b>	<b>45.212,47</b>

## **Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

## **Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione**

<b>TOTALE RISORSE non regolate specificamente dal Contratto Integrativo (A)</b>	36.928,59	+
<b>TOTALE RISORSE regolate specificamente dal Contratto Integrativo (B)</b>	45.212,47	=
<b>TOTALE UTILIZZO (A+B)</b>	<b>82.141,06</b>	
<b>TOTALE DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE [TOTALE FONDO – (A+B)]</b>	0,00	

## **Sezione V Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Si precisa che ai sensi dell'Art. 33 del CCNL 22.1.2004 l'indennità di comparto prevede una parte di risorse a carico del bilancio e una parte a carico delle risorse decentrate. L'importo ammonta ad un totale di € 11.348,77 stimata.

Per quanto riguarda le PEO in godimento, vengono inseriti a carico del fondo, gli importi rivalutati (aggiornati con l'aumento del costo di dette progressioni dovuto agli incrementi stipendiali - Dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 22.1.2004) e quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 21.5.2018 NON soggetta al limite (come indicato dalla Dichiarazione congiunta n. 5 e confermato dalla Delibera Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 19/2018).

## **Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale**

La presente relazione, in ossequio a quanto disposto dall'art. 40 c. 3 sexies del D.Lgs 165/2001, così come modificato dal D. Lgs 150/2009 persegue l'obiettivo di fornire una puntuale e dettagliata relazione, dal punto di vista finanziario, circa le risorse economiche costituenti il fondo per le risorse decentrate e, dal punto di vista tecnico, per illustrare le scelte effettuate e la coerenza di queste con le direttive dell'Amministrazione.

Con la presente si attesta:

**a) Il rispetto della copertura delle risorse destinate a finanziare indennità di carattere certo e continuativo con risorse stabili e consolidate.**

Come evidenziato dalle precedenti sezioni, le indennità fisse di carattere certo e continuativo (PEO, Indennità di comparto) pari a € 36.928,59 sono completamente finanziate dalle risorse stabili pari ad € 82.141,06.

**b) Il rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici.**

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto viene applicato il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance, adeguato al D.lgs 150/2009.

Le risorse destinate alla performance saranno riconosciute attraverso la predisposizione di obiettivi strategici ed operativi dell'Amministrazione (contenuti nel Piano Performance), al fine di contribuire al raggiungimento dei risultati previsti negli strumenti di pianificazione e gestione.

**c) Il rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera.**

In particolare, si evidenzia che per l'anno in corso è previsto il riconoscimento di progressioni orizzontali che saranno attribuite con la seguente modalità:

**Progressioni economiche all'interno delle aree/differenziali stipendiali, specificatamente contrattate nel CCDI dell'anno (art. 14 del CCNL 16.11.2022)**

n. 1 differenziali da attribuire all'area degli Operatori Esperti (ex cat. B3);

n. 3 differenziali da attribuire all'area degli Istruttori (ex cat. C);

n. 1 differenziale da attribuire all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex cat. D9, Posizione Organizzativa).

Con deliberazione n. 20 del 15.02.2024 la Giunta comunale ha, inoltre, reso disponibilità per le progressioni economiche/differenziali all'interno delle aree per un importo di € 3.750.00, con decorrenza dal 01.01.2025, suddiviso tra le seguenti ex categorie:

n. 1 differenziali da attribuire all'area degli Operatori Esperti (ex cat. B3);

n. 2 differenziali da attribuire all'area degli Istruttori (ex cat. C);

n. 1 differenziale da attribuire all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex cat. D).

Le progressioni economiche come individuate con deliberazione di G.C. n. 20/2024, rispettano le indicazioni fornite dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato 15/2019, è stata individuata una quota limitata di dipendenti che accedono alla progressione in misura non superiore al 50% degli aventi diritto.

La disciplina delle progressioni economiche all'interno delle aree è dettata dagli articoli 9 e 10 del CCI 2023-2025 sottoscritto il 29.12.2023. L'istituto si applica in modo selettivo, ai dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) lavoratori e lavoratrici che in ciascuna annualità del triennio precedente abbiano conseguito una valutazione della performance individuale positiva, come stabilito dal sistema di misurazione e valutazione della performance adottata dall'Ente;
- b) lavoratori e lavoratrici che abbiano maturato almeno tre anni di servizio nell'ultima posizione economica acquisita;
- c) lavoratori e lavoratrici che negli ultimi due anni non abbiano avuto procedimenti disciplinari superiori alla multa. In caso di procedimenti disciplinari in corso alla data di approvazione della graduatoria di cui al comma 4, il personale dipendente interessato è collocato nella stessa con riserva, con la sospensione della liquidazione del livello differenziale stipendiale fino alla conclusione del procedimento disciplinare;
- d) lavoratori e lavoratrici assunti tramite mobilità che abbiano maturato almeno ventiquattro mesi di servizio presso l'ente;

La progressione economica viene attribuita sulla base di graduatorie, per l'intero ente, redatte per ciascuna area, ove l'area degli operatori viene raggruppata all'area degli operatori esperti e l'area della Elevata Qualificazioni costituisce categoria autonoma. Pertanto nell'Ente si avranno le seguenti graduatorie:

- Area Operatori e Operatori Esperti;
- Area Istruttori;
- Area Funzionari;
- Titolari di incarichi E.Q.

L'ordine della graduatoria è stabilito come segue:

- a) media delle ultime tre valutazioni positive della performance individuale annuali conseguite o comunque delle ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, ma non antecedenti agli ultimi 5

anni, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità – peso:70%;

b) esperienza professionale, intesa come esperienza maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto nonché di comparti diversi. A tale fine l'esperienza sarà valutata attribuendo punti 1 per ogni anno di permanenza nella posizione economica/livello differenziale di appartenenza, per un massimo di 10 anni. – peso: 30%;

Individuato il numero di differenziali stipendiali attribuibili per ciascuna area ai sensi del comma 1, acquisisce la progressione economica il personale dipendente utilmente collocato in graduatoria, secondo il punteggio ottenuto ai sensi dei commi precedenti.

Nell'ipotesi in cui vi sia parità di punteggio ha diritto alla progressione il/la dipendente con la maggiore valutazione di performance complessiva, in subordine la maggiore anzianità nella posizione economica in godimento, in subordine, con la maggiore anzianità di servizio complessiva presso l'ente ed in ulteriore subordine il più giovane di età.

L'esito della procedura selettiva ha validità limitata al solo anno per il quale è prevista l'attribuzione della progressione economica.

Non è possibile attribuire più di un differenziale stipendiale/dipendente per ciascuna procedura selettiva.

### **Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

In dettaglio:

<b>COSTITUZIONE DEL FONDO</b>	<b>Fondo 2022 (A)</b>	<b>Fondo 2023 (B)</b>
Unico importo consolidato anno 2017	75.765,68	75.765,68
- RIA e assegni ad personam	2.122,09	2.122,09
Art. 67 c. 2 lett. e) CCNL 2018- Nuove assunzioni art. 33, c. 2 DL 34/219		
<b>Totale</b>	<b>77.887,77</b>	<b>77.887,77</b>
Rivalutazione delle PEO	1.402,05	1.402,05
Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2018 Incremento € 83,20 a valere dal 2019	1.996,80	1.996,80
Art 79, c1 lett b) CCNL 2022	1.774,50	1.774,50
Art. 79, c1 lett. d) CCNL 2022	1.169,19	1.169,19
Art. 79, c. 1-bis CCNL 2022	3.374,70	4.499,60
<b>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità SOGGETTE al limite (A+a)</b>	<b>9.717,28</b>	<b>10.842,14</b>
<b>Totale risorse fisse con carattere di certezza</b>	<b>87.605,01</b>	<b>88.729,91</b>

e stabilità		
-------------	--	--

(1,2% m salari 1997)	966,16	

FUNZIONI TECNICHE - ISTAT ecc	2.500,00	
Frazione di RIA	54,94	948,44
Risparmi Fondo Stabile Anno Precedente	2.927,07	
Art. 79,c3, CCNL 2022, 0,22% monte salari 2018		1.170,22
Art. 79, c5 – anno 2021		
Art. 79, c5, - anno 2022		
<b>Totale risorse variabili</b>	<b>9.422,43</b>	<b>2.118,66</b>

Decurtazione operate nel periodo 2011/2014 ai sensi dell'art. 9 C. 2 bis L.122/2010 secondo periodo	2.568,11	2.568,11
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015		
Decurtazione per rispetto limite 2016		3.020,00
Altre decurtazioni del fondo	3.119,40	3.119,40
<b>Totale decurtazioni del fondo</b>	<b>5.687,51</b>	<b>8.707,51</b>

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	87.605,01	88.729,91
Risorse variabili	10.737,03	2568,11
Altre decurtazioni	5.687,51	8.707,51
<b>Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione</b>	<b>92.654,53</b>	<b>82.141,06</b>

*Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio*

**Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione**

Per ciascun argomento si evidenzia quanto segue:

- a) **Rispetto dei vincoli di bilancio:** l'ammontare delle risorse per le quali si contratta la destinazione trovano copertura negli stanziamenti del bilancio anno 2024;

b) **Rispetto dei vincoli derivanti dalla legge e dal contratto nazionale** Le fonti di alimentazione del fondo sono previste dal contratto nazionale e la loro quantificazione è elaborata sulla base delle disposizioni stesse (Vedi Modulo I). La destinazione comprende esclusivamente istituti espressamente devoluti dalla contrattazione nazionale a quella decentrata (Vedi Modulo II)

c) **Imputazione nel Bilancio:** La destinazione del fondo disciplinata dall'ipotesi di accordo in oggetto trova finanziamento nel bilancio di previsione 2024 come segue:

- le voci di utilizzo fisse (Indennità di comparto e progressioni orizzontali già in atto) saranno imputate ai capitoli/interventi di spesa previsti in bilancio per ciascun dipendente;
- la restante parte di utilizzo oggetto di contrattazione (fondo generale e indennità individuali) sarà imputata al cap. 6500 "Fondo" del bilancio 2024-2026 gestione competenza;
- le voci relative agli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 saranno iscritte negli stanziamenti dei diversi interventi a cui si riferiscono;

Si attesta che la spesa del personale per la media del triennio 2011-2013 era pari ad € 843.484,91;

Si attesta che la spesa del personale per l'anno 2024 alla data attuale risulta nei limiti della media di cui sopra;

Si attesta, pertanto, che sono stati rispettati i limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle attuali norme vigenti.

### **Sezione II -Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato**

La costituzione del fondo per l'anno 2024, così come previsto dal D.Lgs. 75/2017 non risulta superare l'importo determinato per l'anno 2016.

In seguito all'introduzione delle disposizioni dell'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*), il tetto al salario accessorio, così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, può essere modificato. La modalità di applicazione definita nel DPCM del 17.3.2020, pubblicato in GU in data 27.4.2020, concordata in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, prevede che il limite del salario accessorio, a partire dal 20 aprile 2020, debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio procapite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2021, rispetto ai presenti al 31.12.2018, al fine di garantire l'invarianza della quota media procapite rispetto al 2018. Ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018. Tale incremento va calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021.

Si precisa che in questo Ente:

Il numero di dipendenti in servizio nel 2024, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.01.2021, non è superiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018, pertanto, in attuazione dell'art. 33, c. 2 del D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23, c2, del D.Lgs 75/2017 non è stato adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018, ma si effettuerà una puntuale verifica al numero di personale in servizio al 31.12.2024.

Si precisa che i valori esposti equivalgono al totale del fondo dell'anno al netto della eventuale decurtazione del limite dell'anno 2016. Tali valori non includono avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, importi di cui

all'art. 67 comma 2 lett.b, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente.

Viene ulteriormente specificato che il limite di cui all'art. 23 c. 2 del Dl. Lgs 75/2017 deve essere rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione, così come chiarito da diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti e dal MEF e RGS;

A tale scopo si precisa che:

- nell'importo determinato per il limite del salario accessorio introdotto dall'art. 23, c. 2, del D.Lgs 75/2017, e ss.mm.ii., nell'importo determinato per l'anno 2016 in € 138.230,85, come certificato dall'organo di controllo, era ricompresa la somma di € 2.300,00 relativa all'indennità di risultato ex art. 42 del CCNL 16.05.2001 di Segretari comunali;
- in sede di predisposizione del Conto annuale 2021, l'importo di cui sopra, è stato rideterminato in **€ 135.930,85** (con inserimento di specifica nota del Revisore dei conti, inserita nel conto annuale 2021) tenendo conto delle indicazioni inserite nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2022, la quale ha identificato solo a consuntivo, le voci relative all'accessorio del Segretario comunale, soggette al limite per il rispetto di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017;

	<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2024</b>
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	<b>74.526,69</b>	<b>70.128,70</b>
Indennità di Posizione e risultato PO	<b>55.250,00</b>	<b>57.500,00</b>
Fondo Straordinario 2016	<b>6.154,16</b>	<b>6.154,16</b>
Indennità di Posizione e risultato DIRIGENTI	<b>2.300,00</b>	
Quota di incremento valore medio procapite del trattamento accessorio rispetto al 2018 - Art. 33 c. 2 DL 34/2019- aumento virtuale limite 2016	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017</b>	<b>138.230,85</b>	<b>133.782,86</b>
<b>RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE</b>	<b>-2.300,00</b>	
<b>Art. 33, comma 2, D.L. 34/19</b>		-
<b>RISPETTO DEL LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO</b>	<b>135.930,85</b>	<b>OK</b>

*Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo*

Si rappresenta che, in ossequio ai disposti di cui all'art. 48, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n.165/2001, l'Ente ha autorizzato, con distinta indicazione dei mezzi di copertura, le spese relative al contratto collettivo decentrato integrativo – parte economica anno 2024, attraverso le procedure di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2024. La spesa derivante dalla contrattazione decentrata trova copertura sulla disponibilità delle pertinenti risorse previste nel bilancio di previsione 2024 approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 28.02.2024 esecutiva, e successive modifiche e variazioni.

L'Ente non versa in condizioni deficitarie.

La costituzione del fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in tema di contenimento della spesa del personale.

Con riferimento al fondo per il lavoro straordinario di cui all'art. 14 comma 1 CCNL 1/4/1999, si dà atto che la somma stanziata rimane fissata, come dall'anno 2000, nell'importo di € 6.154,16. Si specifica che il fondo ed il relativo capitolo di spesa (o voce di costo del conto economico) è stati costituiti al netto degli oneri riflessi, i quali trovano capienza nelle voci di bilancio che finanziano detti oneri (contributi previdenziali ed assistenziali ed IRAP);

Sernaglia della Battaglia, 27.03.2024

**IL RESPONSABILE DELL'AREA N. 3 CONTABILE**

**Dott.ssa Cristina Mucciardi**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate